

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 325/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 583 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Luca COGNIGNI, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA COGNIGNI, calciatore tesserato per la società Fermana FC, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, nel corso della gara *FERMANA - CESENA* del 3 marzo 2021, al 92 minuto della gara, pronunciato espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca COGNIGNI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Luca COGNIGNI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina